

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 55

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, ACHILLI, COLUCCI, FROIO, FRASCA,  
GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA**

*Presentata il 7 luglio 1976*

Modifica all'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente « Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario »

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono state fissate le norme concernenti la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

Tali norme prevedono la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni in base ai dati del censimento. Quindi i seggi della circoscrizione vengono ripartiti tra le varie liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, che si ottiene calcolando il quoziente elettorale circoscrizionale, derivato dalla divisione tra il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ed i seggi assegnati + 1. I voti non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale dove si stabilisce la somma dei voti residuati per ogni lista ed il numero dei seggi che non si sono potuti attribuire. Ancora in sede di collegio unico si assegnano alle liste i seggi non attribuiti nelle circoscrizioni: è a questo fine che si costituisce un quoziente elettorale regionale operando una divisione fra la somma di tutti i voti residuati ed i seggi da attribuire. La somma dei voti residuati ad ogni gruppo viene

poi divisa per il quoziente ottenuto. Gli eventuali seggi da attribuire sono assegnati ai gruppi le cui divisioni hanno dato i maggiori resti e, a parità fra i resti, a quelli con maggiori voti residuati. A questo punto i seggi spettanti ai gruppi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali secondo l'ordine decrescente del valore espresso in ogni circoscrizione attraverso la seguente operazione: voti residuati di liste moltiplicato cento e diviso per il quoziente circoscrizionale. Ma se la prima parte delle operazioni ci pare adeguata alle esigenze della democrazia e del corpo elettorale, quella concernente i voti residuati non ci pare risponda agli stessi criteri. In effetti province che hanno un numero di abitanti modesto non possono aspirare ad ottenere un candidato neanche attraverso i resti in quanto il meccanismo in base al quale « i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo

quoziente circoscrizionale » favorisce solo le province più popolate e non quelle in cui, pur con minore numero di abitanti, il rapporto espresso in percentuale tra i voti ottenuti da una lista e popolazione è nettamente superiore a quello delle prime.

Ora, non ci pare giusto un tale criterio: il grande centro che riesce ad ottenere quozienti pieni grazie al suo alto numero di abitanti usufruisce anche dei voti residuati presi da piccoli centri solo ed esclusivamente in base ad un criterio che favorisce

chi ha più abitanti e non chi, nel rapporto in percentuale voti-popolazione, si troverebbe in vantaggio acquisendo la possibilità di ottenere una rappresentanza al consiglio regionale.

Sapendo quanto ciò sia importante per il migliore funzionamento dell'istituto regionale, abbiamo creduto opportuno correggere il meccanismo attuale introducendo una variazione che consenta anche a province con un modesto numero di abitanti di essere rappresentate al consiglio regionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuali del numero complessivo dei votanti nella circoscrizione.

A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella circoscrizione ».